



Decreto Dirigenziale n. 45 del 27/01/2015

Dipartimento 53 – Politiche Territoriali

D. G. 8 – Lavori Pubblici e Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:

Ditta Edil Cava srl - Cava di ghiaia sita in localita' Fontana del Fico del Comune di Eboli. Sanzione ex art.28 co. 1 L.R. n. 54 del 13/12/85 e ss.mm.

**IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO -
PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE****PREMESSO che:**

- √ per la cava sita in località Fontana del Fico del Comune di Eboli, gestita dalla ditta EDIL-CAVA srl, sono vigenti i Decreti Dirigenziali, n° 2437 del 07/03/1997 e n° 1520 del 06/06/2001, con i quali venivano rigettate le istanze di prosecuzione dell'attività estrattiva, presentata in data 31/05/1986 ai sensi dell'art.36 della L.R. 54/85, nonché l'istanza presentata in data 4/05/1995 ai sensi dell'art. 22 della L.R.54/85;
- √ avverso i suddetti Decreti la ditta EDIL-CAVA propose ricorso al TAR CAMPANIA Sezione di Salerno, il quale con Ordinanza n° 965 del 04/06/1997 accolse la domanda incidentale di sospensione limitatamente *“all'area originaria per la quale sussiste regolare denuncia di esercizio, nonché agli ampliamenti come per legge”*, e con Ordinanza n° 1023 del 02/08/2001 accolse in sede cautelare la domanda incidentale di sospensione;
- √ la ditta EDIL-CAVA srl, con lettera senza data, acquisita al protocollo di questo Settore in data 03/07/2002 al n° 13926, ad integrazione della domanda di prosecuzione ed ampliamento, rese rispettivamente ai sensi dell'art. 36 della L.R.54/85 e dell'art. 22 della L.R.17/95, documentazione con elaborati tecnici;
- √ questo settore, con nota n° 13926 del 15/07/2002, rimetteva alla ditta copia degli elaborati trasmessi, facendo presente che non era possibile procedere all'istruttoria di rito fino a quando il TAR CAMPANIA Sezione di Salerno non si sarebbe pronunciato, in sede di merito, sull'area legittimata alla prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85;
- √ con istanza acquisita al prot. n.0851790 del 17/10/2006, la società Edil Cava chiese l'approvazione di un progetto di dismissione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 28 delle N.T.A. del P.R.A.E.;
- √ con la medesima istanza chiese anche che la delocalizzazione, ai sensi del comma 18 dell'art.28 delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania, fosse eseguita preferibilmente negli ambiti territoriali di Battipaglia – Eboli (Aree S 09 SA o Area C 01 SA), in regime concessorio, riservandosi la possibilità - nelle more dell'assegnazione dell'area - di indicare siti in disponibilità idonei alla delocalizzazione dell'attività estrattiva;
- √ questo Settore, durante la pendenza dei giudizi instaurati innanzi al T.A.R. Campania – Sez. SA ed iscritti ai RR.GG. n.1234/1997 e n.2070/2001, non si è potuto pronunciare sulla citata istanza;
- √ con nota prot.n.0101275 dell'08.02.2011 del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Avvocatura Regionale, pervenuta in data 22.02.2011, sono stati trasmessi i decreti decisori del T.A.R. Campania Sez. II di Salerno n.9413 del 01.06.2010 e n.795 del 20.01.2001, inerenti la perenzione dei giudizi iscritti ai RR.GG. n.1234/1997 e n.2070/2001;
- √ l'intervenuta estinzione dei cennati giudizi per perenzione ripristina l'efficacia dei decreti di questo Settore n.023437 del 07.03.1997 e n.1520 del 06.06.2001 di rigetto dell'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva impugnati innanzi al T.A.R. Campania - Sez. SA con i giudizi iscritti ai RR.GG. n.1234/1997 e n.2070/2001;
- √ che in base ai vigenti provvedimenti di questo Settore n.2437 del 7.03.1997 e n.1520 del 06.06.2011 la ditta Edil Cava non è autorizzata all'esercizio dell'attività estrattiva;
- √ la Edil Cava srl, con istanza acquisita al prot.n. 0371328 del 11.05.2011, ha chiesto l'autorizzazione - ai sensi dell'art.8 L.R. n.54/1985 s.m.i. - per l'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaie, in delocalizzazione della cava in Località Fontana del Fico del Comune di Eboli, su suoli ricadenti in Località Grataglie del Comune di Eboli ed identificati catastalmente al foglio di mappa n.11 p.lle 57, 646, 648, 647 e 645 e foglio di mappa n.18 p.lle 31 e 25;
- √ per quanto innanzi fu emesso il Decreto Dirigenziale n° 212 del 23/06/2011 con il quale veniva rigettata la richiesta di autorizzazione del progetto denominato *“Apertura di nuova cava e delocalizzazione dell'attività estrattiva”* e veniva ordinata la sospensione dei lavori su tutta l'area della cava sita alla località Fontana del Fico del Comune di Eboli:

✓ Avverso tale provvedimento n.212 del 2011 la Edil Cava srl ha proposto ricorso innanzi al TAR Campania, Sezione Distaccata di Salerno, iscritto al R.G. n.1332/2011 (Prat. Avv. 921/2011), che con sentenza n.1185/2012 ha annullato il decreto impugnato.;

✓ La Regione Campania ha impugnato tale sentenza n.1185/2012 innanzi al Consiglio di Stato con ricorso iscritto al R.G. n.173/2013. Il Consiglio di Stato (Sez. V) con sentenza n.4266 del 2013 depositata in cancelleria il 26.08.2013 ha accolto l'appello della Regione Campania, e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, respinto il ricorso della società Edil Cava.

✓ in data 09/02/2012, Funzionari del Genio Civile di Salerno, unitamente ai Carabinieri del N.O.E. di Salerno, effettuarono apposito sopralluogo sull'area di cava esercita dalla ditta EDIL-CAVA Srl e riscontrarono quanto segue;

1. nel corso del sopralluogo fu constatato che le escavazioni erano state effettuate su aree molto più estese di quelle concernenti le sospensive TAR n° 965/97 e n° 1023/2001, oggi decadute a seguito dell'intervenuta perenzione dei relativi Giudizi Amministrativi iscritti ai RR.GG. n.1234/1997 e n.2070/2001 del TAR di Salerno;

2. i lavori estrattivi che erano in corso interessavano anche le nuove aree comprese nella maggiore consistenza di cui alle particelle n° 441/440/439/446 e 182 del foglio di mappa n° 18 del Comune di Eboli;

3. il Direttore Responsabile Ing. Pierpaolo Pavarini, presente al sopralluogo dichiarava che i lavori in esecuzione erano quelli di cui al progetto presentato nell'anno 2002 (*detto progetto è stato restituito da questo Settore alla ditta con nota n° 13926 del 15/07/2002, facendo presente che non era possibile procedere all'istruttoria di rito fino a quando il TAR CAMPANIA Sezione di Salerno non si sarebbe pronunciato sull'area legittimata alla prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85, per cui mai autorizzato dal Genio Civile di Salerno*) ed esibisce l'autorizzazione allo svincolo idrogeologico n° 192355 del 18/11/2010 rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Salerno;

4. durante il corso del sopralluogo si è constatato l'esistenza di fronti di cava, di altezza di diverse decine di metri, pressoché verticali e con recenti escavazioni al piede, nonché un fronte di cava costituito da materiale di riporto;

5. veniva constatata la presenza di numerosi autocarri carichi di materiale estratto, i quali provenivano dalla parte alta dell'area di cava e transitavano sulle pedate dei gradoni, trasformate in piste sotto i fronti pressoché perpendicolari, con evidente pericolo per le maestranze;

6. al Direttore Responsabile veniva richiesto, ai sensi del D.Lgs. 624/1996, di visionare la relazione sulla stabilità dei fronti;

7. alla richiesta il Direttore di cava riferiva che la relazione sulla stabilità dei fronti non era disponibile in cantiere e che s'impegnava a produrla al Genio Civile entro due giorni.

✓ Per quanto innanzi fu emesso il Decreto Dirigenziale di sospensione lavori n° 86 del 2012;

✓ Questa U.O.D. con il medesimo provvedimento n.86 del 2012 – atteso che le attività estrattive avevano interessato superfici vergini non previste nelle ordinanze di sospensiva del TAR di Salerno n.965/97 e n.1023/2001 – ha decretato l'abusività dei lavori ed ordinato la presentazione di un progetto di ripristino o recupero dello stato dei luoghi;

✓ Con successivo provvedimento n.98 del 20.03.2012 (all.3) per le escavazioni abusive è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 28 co. 1 L.R. n.54/85 s.m. e i.;

✓ per l'annullamento dei cennati provvedimenti n.86 del 09.03.2012 e n.98 del 20.03.2012 la società Edil Cava ha proposto innanzi al T.A.R. Campania (SA) ricorso iscritto al R.G. n.1065/2012 (**Prat. Avv. 804/2012**). Tale giudizio è a tutt'oggi pendente.

Ciò premesso, Il Comune di Eboli, Settore Ambiente e Manutenzione, con nota n° 44397 del 03/12/2014, ha trasmesso a questa U.O.D. il rapporto redatto da operatori della Polizia locale, effettuato in data 27/11/2014, in località Grataglie del Comune di Eboli presso la ex cava Visconti;

lo scopo del sopralluogo era la constatazione del cedimento di un costone roccioso della collina che aveva fatto rovinare un grande quantità di pietrisco sul sito di stoccaggio provvisorio. All'uopo gli operatori di Polizia locale, si portavano sul sito posto a monte dell'avvenuto crollo, e precisamente attraversando la località Fontana del Fico, presso la sede della Società Edil Cava srl. Ivi giunti, constatavano la presenza di macchine operatrici (escavatori e camion) in azione proprio sul margine del

ciglio ove era avvenuta la frana. I mezzi sono di proprietà della suddetta ditta il cui titolare Naimoli Liberato, nato a Campagna il 05/12/1956 e residente in Battipaglia alla via Padova n° 49, veniva diffidato a proseguire i lavori e a porre in sicurezza l'area.

Rilevato che:

- ✓ sulla cava vige il Decreto di sospensione lavori n°86 del 09/03/2012;
- ✓ gli scavi che hanno provocato il crollo del costone sono stati effettuati sulla particella n° 440, del foglio di mappa n° 18 del Comune di Eboli, attigua alla ex cava Visconti;
- ✓ gli scavi sono avvenuti senza alcuna autorizzazione ai sensi della L.R.n° 54/85 e quindi abusivi, pertanto, per gli stessi, ricorrono gli estremi dell'applicazione dell'art. 26 della L.R. n° 54/85, così come modificato ed integrata dall'art.25 della L.R. n° 17/95, di sospensione dei lavori estrattivi;
- ✓ con successivi e correlati provvedimenti si disporrà per l'irrogazione della prevista sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 28 della L. R. 54/85, e richiesta di corresponsione dei contributi ai sensi della L.R. N° 54/85 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè della L.R. N° 15/2005 e L.R. N° 1/2008.

VISTI:

il R.D. n°1443 del 27 luglio 1927;
il D.P.R. n°128 del 9 aprile 1959;
la L.R. n°54 del 23 dicembre 1985;
la L.R. n°17 del 4 aprile 1995;
il P.R.A.E. della Campania ;
la D.G.R. n.1546 del 06.08.2004;
la D.G.R. n.1904 del 22.10.2004;
la D.G.R. n.1002 del 15.06.2007;
la L.R. n.1/2008;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Del Grosso e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di Legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,
per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale,

INTIMA

Alla ditta Edil Cava S.r.l. con sede legale alla Località Fontana del Fico del Comune di Eboli (SA) - nella persona dell'Amministratore Unico sig. Liberato Naimoli, nato a Campagna (SA) il 05.12.1956 e residente in Battipaglia (SA) alla via Padova n.49 – in qualità di ditta esercente, nonchè al sig. Liberato Naimoli, nato a Campagna (SA) il 05.12.1956 e residente in Battipaglia (SA) alla via Padova n.49 – in qualità di comproprietario dei suoli siti in Località Fontana del Fico del Comune di Eboli – ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 13.12.1985 e s.m.i., per laviolazione accertata come esposto in premessa, il pagamento, entro e non oltre 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento, in solido, della sanzione di € 3.479,20 (tremilaquattrocentosettantanove/20)
così distinta:

- per capitale € 3.443,05
- per spese e diritti € 10,33
- per pubblicazione € 25,82
- Per complessive € 3.479,20

Il pagamento, così determinato, in misura ridotta, ai sensi dell'art 6 della L.R. 13/83, deve essere effettuato mediante versamento sul c.c.p. 21965181, intestato alla Regione Campania Settore Finanze e Tributi, codice tariffa n° 1529, sanzione amministrativa art. 28 comma 1 L.R. 54/85 e s.m.i..
Copia della ricevuta del versamento ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. 13/83 deve essere trasmessa alla Regione Campania U.O.D Genio Civile di Salerno, via Sabatini 3, entro e non oltre 10 gg (dieci) dall'avvenuto pagamento e sotto pena di decadenza del beneficio della riduzione.

Ai sensi degli artt. 3, 7 e 8 della L.R. n° 10/01/83 n° 13 i trasgressori hanno facoltà di avanzare istanza di audizione e/o presentare scritti difensivi, nel termine perentorio di gg. 30 dalla notifica del presente atto al D.G. LL.PP. Via De Gasperi 28 Napoli per il tramite della U.O.D Genio Civile di Salerno.

che il presente provvedimento viene inviato per competenza in via telematica:

- √ alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53,08,00,00;
- √ alla U.O.D. Gestione tecnica amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia (53 08 07 00);
- √ alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (52.06.19.00);
- √ al Settore Stampa, Documentazione e BURC – per la pubblicazione;

e successivamente in formato cartaceo:

- √ in quattro esemplari al Comune di Eboli per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per il Comando di Polizia Locale, all'U.T.C. per quanto di competenza;
- √ in quattro esemplari al Comune Battipaglia per la notifica al signor Liberato Naimoli, nato a Campagna (SA) il 05.12.1956 e residente in Battipaglia (SA) alla via Padova n.49, in qualità di Amministratore Unico della Edil Cava s.r.l. ed in qualità di comproprietario dei suoli siti in Eboli alla Località Fontana del Fico ;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 gg. dalla notifica oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL'U.O.D.
(Biagio Franza)**